



Comune di
GRESSONEY- LA - TRINITÉ
Gemeinde

Commune de
Région Autonome Vallée d'Aoste

Regione Autonoma Valle d'Aosta

Autonome Region Aostatal

Loc. Tache 14/A ▪ CAP 11020 ▪ c.f. e p.IVA 00109710079 ▪ Tel. 0125 366137 ▪ Fax 366089 ▪ E-mail: gressoneylat@libero.it

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE IN USO DI POSTI MACCHINA RISERVATI NEL PARCHEGGIO COPERTO COMUNALE IN LOC. EDELBODEN SUPERIORE

Art. 1

Il Comune di Gressoney-La-Trinité, proprietario del parcheggio coperto in Loc. Edelboden Superiore, ritiene di poter concedere in uso riservato a privati n. 47 posti macchina, come individuati nella planimetria contraddistinta con la lettera a), numerati dal n. 1 al n. 59.

Art. 2

Il parcheggio coperto potrà essere utilizzato esclusivamente per lo stanziamento non permanente di autoveicoli o di motoveicoli, circolanti ed in regola con le norme del Codice della Strada.

Art. 3

E' vietato occupare, anche temporaneamente, le vie di entrata ed uscita della struttura, le corsie di manovra e le parti di uso comune, con veicoli od ingombri di qualsiasi genere. Ogni oggetto ingombrante verrà rimosso forzatamente a cura dell'Amministrazione ed a spese dell'utente, con l'applicazione delle sanzioni e penalità previste dalla legge.

Art. 4

E' vietato l'accesso al parcheggio coperto a tutti i veicoli con alimentazione a gas metano o a gas propano liquido.

Art. 5

E' vietato :

- svolgere operazioni di manutenzione o lavaggio dei veicoli all'interno del parcheggio coperto;
- transitare all'interno del parcheggio coperto con le catene montate;
- entrare o uscire dal parcheggio tra le ore 9 e le ore 10, nel periodo di apertura dell'impianto di risalita di Punta Jolanda.

Art. 6

Il diritto d'uso del posto macchina consiste in una concessione amministrativa, a tempo determinato, su bene soggetto al regime dei beni demaniali e lascia integro il diritto alla nuda proprietà del Comune.

Art. 7

Ogni concessione del diritto d'uso deve risultare da apposito contratto contenente l'individuazione del posto macchina oggetto della concessione, con l'indicazione del numero del posteggio, le clausole e condizioni della medesima, la durata della stessa ed il richiamo alle norme che regolano l'esercizio del diritto.

Art. 8

La durata della concessione è stabilita annualmente con inizio il 1° dicembre di ogni anno. stagionalmente con inizio il 1° dicembre e termine il 30 aprile, mensilmente e può essere rinnovata una sola volta per un periodo pari a quello iniziale alle stesse condizioni.

Art. 9

Per l'accesso verrà rilasciato all'utente un telecomando per l'apertura della sbarra e un tesserino di identificazione del posteggio assegnato, da esporre sul veicolo.

All'atto del rilascio dovrà essere versata una cauzione di € 50,00, che verrà restituita alla restituzione del telecomando integro e del tesserino; in caso di mancata restituzione di entrambi, la cauzione sarà incamerata dal Comune.

Nel caso il telecomando venga danneggiato o smarrito, dietro restituzione di quello danneggiato, oppure smarrito ne verrà rilasciato uno nuovo, previo incameramento della cauzione già versata e versamento di una nuova cauzione.

In caso di smarrimento o danneggiamento del tesserino di identificazione ne verrà rilasciato uno nuovo previo incameramento della cauzione già versata e versamento di una nuova cauzione di € 30,00.

Art. 10

Il rilascio della concessione è subordinato al pagamento anticipato della tariffa prevista nel bando per l'assegnazione dei posti. Anche nel caso di utilizzo per periodi inferiori, per ritardato inizio o cessazione anticipata dell'uso del parcheggio, la tariffa non potrà essere ridotta. Il pagamento dovrà avvenire mediante versamento alla Tesoreria comunale Istituto Bancario San Paolo IMI di Gressoney, codice IBAN IT03U0306931609100000300026 oppure sul cc postale n°11934114 intestato al Comu ne.

Art. 11

L'assegnazione dei posti macchina in uso avverrà, su domanda dell'interessato, al miglior offerente a seguito di regolare gara per la concessione in uso di posti auto nel parcheggio coperto in Loc. Edelboden superiore.

Art. 12

Il concessionario è responsabile del posto auto assegnato.

La concessione è di carattere personale: Pertanto è tassativamente vietata la subconcessione e la cessione in uso a terzi per qualsiasi motivo.

L'utente non potrà utilizzare il posto macchina in uso se non come posteggio per autoveicolo proprio o di un familiare convivente.

Se l'intestatario del contratto è il legale rappresentante di una unità produttiva o commerciale potrà dare in uso il posto macchina, oltre ad altri titolari, anche ai dipendenti.

Le strutture ricettive potranno inoltre dare in uso il posto macchina agli ospiti regolarmente registrati.

Le agenzie immobiliari potranno inoltre dare in uso il posto macchina ai clienti con regolare contratto di affitto di alloggio a Gressoney-La-Trinité.

E' tassativamente vietato adibire il posto macchina a deposito di materiali di qualsiasi genere o di attrezzi agricoli. E' altresì vietato apportare modifiche, seppur minime, alla struttura.

Art.13

La manutenzione straordinaria dell'immobile, lo sgombero neve e la pulizia della via di accesso sono a carico dell'amministrazione comunale. La manutenzione ordinaria del posto macchina, compresa la pulizia e il mantenimento in buono stato di conservazione, sono a carico dell'utente.

Art.14

L'utente sarà responsabile di eventuali danni arrecati a terzi o all'immobile sia per fatti propri che per fatti imputabili a persone da lui autorizzate ad entrare nella struttura, nonché dei danni dovuti all'uso del veicolo od a materiali infiammabili o pericolosi presenti sullo stesso. Il Comune declina ogni responsabilità per danni di qualsiasi specie, compresi furto, incendio, atti vandalici, danni causati da calamità naturali, subiti dall'utente all'interno dell'immobile.

Art.15

Qualsiasi violazione ai divieti previsti dal presente regolamento, comporterà le sanzioni previste dalle leggi e norme vigenti, Se commessa da un soggetto assegnatario di posto macchina riservato, comporterà l'immediata revoca della concessione in uso, senza preavviso e senza diritto al recupero, neppure parziale, di quanto pagato.

Art.16

Il presente Regolamento entra in vigore e presta i suoi effetti il giorno successivo dalla sua pubblicazione